



TRIBUNALE di VARESE
Sezione II Civile e Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dott. Valentina Leggio	Giudice relatore
Dott. Giulia Tagliapietra	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso

DA

[REDACTED], in qualità di procuratore della [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Cipolla e dall'Avv. Matteo Borgini, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Borgini in Varese, via Arconati, n. 20

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED], in persona del Curatore [REDACTED] non costituito

IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 7/06/2019 e regolarmente notificato alla controparte, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento [REDACTED] comunicato in data 9/05/2019, con il quale è stata decretata l'ammissione del credito vantato dal ricorrente per euro 999.694,63 al rango chirografario, con esclusione del riconoscimento del privilegio pignoratorio per la somma di euro 370.000 (inclusa nella maggior somma ammessa).

La Procedura convenuta non si è costituita nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Completata la fase di trattazione, senza espletamento di istruttoria, la controversia è stata rimessa in decisione al Collegio dopo discussione orale finale.

2. Il credito vantato da parte opponente deriva da un contratto di mutuo (all. 3 all'insinuazione al passivo) per euro 1.000.000, stipulato in data 30/10/2012 dalla società fallita e dalla [REDACTED]. A garanzia del pagamento, [REDACTED] ha costituito pegno su propri titoli, meglio indicati al doc. 5 allegato alla domanda di insinuazione al passivo.

A fronte di tale debito complessivo, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo della fallita per il minore importo di euro 999.694,63, dei quali euro 370.000 con privilegio pignoratizio sui titoli richiamati.

Il GD, pur riconoscendo l'esistenza del credito per l'importo complessivamente richiesto, ha escluso l'ammissione del privilegio. Dal provvedimento definitivo non emerge espressamente la ragione di tale esclusione ma la stessa è desumibile dalla lettura del progetto di stato passivo comunicata dal Curatore ai creditori (*sub* doc. 6) e dalle osservazioni allo stato passivo presentata dall'odierno ricorrente (*sub* doc. 7).

In particolare, l'esclusione discende dal mancato rinvenimento nella massa fallimentare dei titoli sui quali grava il pegno e da ciò è stata desunta l'impossibilità di attribuire al credito vantato dal ricorrente il rango privilegiato richiesto.

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che tale argomentazione non può essere condivisa.

Il complesso dei beni che compongono l'attivo del fallimento non ha natura statica, bensì dinamica. Durante tutto il corso della procedura, infatti, è ben possibile per il curatore apprendere beni di spettanza della società fallita che inizialmente non erano stati rinvenuti e dei quali è entrato nella disponibilità soltanto in un momento successivo rispetto alla redazione dell'inventario.

In tali casi, quindi, qualora su uno di tali beni gravasse un titolo di privilegio a favore di uno dei creditori già ammessi allo stato passivo con rango chirografario, si determinerebbe l'impossibilità per quest'ultimo di far valere le proprie ragioni di garanzia, inizialmente escluse in quanto il bene stesso non era stato rinvenuto sin dall'origine.

Deve quindi ritenersi che l'ammissione al passivo di un credito con il rango di privilegio speciale non presuppone necessariamente che l'oggetto della garanzia sia attualmente presente nel patrimonio fallimentare, non potendosi escludere la sua successiva acquisizione (in tal senso Cass. SSUU 16060/2001).

In caso contrario, ove cioè non si ammettesse al rango di privilegiato il credito per quale non sia stato rinvenuto dalla curatela il bene oggetto della garanzia speciale, tale credito manterrà il rango di chirografario anche qualora tale bene dovesse essere appreso in un momento successivo, stante l'intangibilità dello stato passivo divenuto definitivo.

Al fine di evitare tale incongruenza, deve quindi ritenersi che la verifica dell'esistenza o meno all'interno del patrimonio fallimentare del bene oggetto di garanzia debba essere compiuta al momento della successiva fase del riparto, dipendendo proprio da tale momento l'effettiva realizzazione del privilegio speciale, il cui riconoscimento non può quindi essere precluso in sede di ammissione al passivo.

Alla luce di queste considerazioni, deve rilevarsi che il creditore opponente ha specificamente indicato i titoli sui quali la prelazione è esercitabile, producendo il contratto di mutuo e l'atto di costituzione del pegno (v. allegati all'insinuazione al passivo, prodotta *sub* doc. 5) e ha inoltre indicato le ragioni a sostegno della possibile futura apprensione degli stessi, producendo estratto del conto titoli intestato alla fallita dal quale risulta che alla data del 30/06/2014, quindi successivamente al fallimento dichiarato il 12/06/2014, erano giacenti titoli intestati alla società per oltre 380.000 presso la [redacted] (v. doc. 7B), corrispondenti ai titoli indicati nell'atto di costituzione del pegno (v. doc. 5 allegato all'insinuazione al passivo).

Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione, con riconoscimento del privilegio pignoratorio per la somma di euro 370.000, già ammessa al passivo con il rango di chirografario, sui seguenti titoli:

TITOLI	100,00 %								
[redacted]	50.000,000	100,000000	110,420000	M	30/06/2014	EUR	55.210,00	10,42	0
Classe B / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	110,420000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	60.000,000	100,000000	100,600000	M	30/06/2014	EUR	60.360,00	0,60	0
Classe A / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	100,600000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	13.000,000	100,000000	101,970000	M	30/06/2014	EUR	13.256,10	1,97	0
Classe A / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	101,970000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	100.000,000	100,000000	102,250000	M	30/06/2014	EUR	102.250,00	2,25	0
Classe A / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	102,250000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	100.000,000	100,000000	101,790000	M	30/06/2014	EUR	101.790,00	1,79	0
Classe B / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	101,790000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	27.000,000	100,000000	101,450000	M	30/06/2014	EUR	27.391,50	1,45	0
Classe A / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	101,450000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		
[redacted]	20.000,000	100,000000	101,030000	M	30/06/2014	EUR	20.206,00	1,03	0
Classe A / "BB+" di FITCH del 28/08/2012		Liquido	101,030000	M	30/06/2014		Monte Titoli Spa		

4. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della controversia.

P.Q.M.

1) accoglie l'opposizione;

- 2) a modifica dello stato passivo comunicato in data 19/05/2019, dichiara ammesso allo stato passivo del Fallimento [REDACTED] il seguente credito:
€ 370.000,00, al privilegio pignoratorio sui beni indicati in parte motiva (importo già incluso nella somma totale ammessa al chirografo);
- 3) condanna il fallimento [REDACTED] al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in € 1.848,00 per spese, € 5.736,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili;
- 4) manda:
 - a) al ricorrente di depositare nel fascicolo copia del presente provvedimento;
 - b) al Curatore di annotarlo in calce al verbale dello stato passivo;
 - c) al Cancelliere di allegare il fascicolo del ricorrente a quello fallimentare.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della seconda sezione Civile e Fallimentare, in data 10/06/2021.

Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa